



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

Direzione Affari Generali  
e Patrimonio Culturale

**POLIZZA ASSICURATIVA  
INFORTUNI  
DI ATENE**

Compagnia	ZURICH INSURANCE PLC Rappresentanza Generale per l'Italia
Numero di polizza	Z086387
Scadenza	31.12.2027

## **INFORTUNI: CHI ASSICURA**

Gli Assicurati che subiscano infortuni nell'espletamento di compiti, mansioni, attività e competenze, istituzionalmente previste, consentite o delegate, anche collaterali, nessuna eccezione o esclusa e in genere tutto quanto non in contrasto con quanto previsto dal proprio ordinamento, che siano dichiarate dall'Università degli Studi di Torino e svolte presso sedi proprie e/o presso sedi di terzi o in luoghi individuati, in Italia e/o all'estero.

# INFORTUNI: CHI SONO GLI ASSICURATI

- 1. Studenti e studentesse iscritti/e ai Corsi di Studio dell'Ateneo (ovvero lauree di primo e secondo livello e a ciclo unico)
- 2. Studenti e studentesse con collaborazioni a tempo parziale cosiddetti “200 ore”
- 3. Studenti e studentesse iscritti/e ai Corsi di perfezionamento
- 4. Studenti e studentesse iscritti/e ai Master attivati dall'Ateneo
- 5. Studenti e studentesse iscritti/e ai Corsi di aggiornamento e formazione professionale (CUAP-CAFP)
- 6. Studenti e studentesse iscritti/e ai Corsi di specializzazione per le attività didattiche da erogare a favore di alunni con disabilità e Studenti e studentesse iscritti/e ai moduli formativi 24 CFU per la formazione iniziale degli insegnanti di scuola secondaria
- 7. Tirocinanti post - lauream (finalizzati al conseguimento dell'abilitazione professionale)
- 8. Studenti e studentesse con disabilità e relativi/e studenti e studentesse collaboratori/trici part-time che svolgono attività di accompagnamento;
- 9. Studenti e studentesse e neolaureati/e incoming e outgoing nell'ambito di progetti di mobilità internazionale
- 10. Studenti e studentesse iscritti/e ai corsi di specializzazione in ambito NON medico
- 11. Studenti e studentesse iscritti/e ai corsi di specializzazione in ambito medico, limitatamente allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca (con riferimento allo svolgimento dell'attività in ambito medico-sanitario/clinico-assistenziale, l'onere assicurativo grava sulle aziende sanitarie ospedaliere, ai sensi e nei limiti previsti dal D.lgs n.368/1999 e s.m.i.)
- 12. Dottorandi/e di ricerca borsisti/e e non borsisti/e
- 13. Titolari di borse di studio

# INFORTUNI: CHI SONO GLI ASSICURATI

- 14. Assegnisti/e di ricerca
- 15. Tirocinanti formativi e di orientamento extracurricolari (solo laureati) attivati ai sensi delle normative regionali (o dei paesi esteri) di riferimento (solo polizza RCT – il rischio infortuni è garantito esclusivamente dall'INAIL)
- 16. Professori e professoressa a contratto o soggetti assimilabili nell'ambito di progetti codificati di didattica e ricerca
- 17. Collaboratori/trici coordinati e continuativi (solo polizza RCT - il rischio Infortuni è garantito esclusivamente dall'INAIL)
- 18. Guidatori/trici e trasportati/e degli automezzi di servizio della Contraente per motivi di servizio e/o missione
- 19. Dipendenti della Contraente durante l'uso del mezzo proprio per motivi di servizio e/o di missione
- 20. Qualsiasi altro soggetto che svolga attività di didattica, ricerca, formazione, stage, tirocinio, ecc..., posto sotto la direzione, il coordinamento e il controllo della Contraente, nei confronti del quale sussista obbligo assicurativo (es. Studenti e studentesse iscritti/e alla Summer School, Winter School, Soggetti denominati "messi alla prova" o Studenti e studentesse iscritti/e all'offerta formativa/iniziativa formative dell'Ateneo di qualsiasi tipologia e livello ecc...);

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 80 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungano tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio.

# INFORTUNI: ESTENSIONI ALLA COPERTURA

L'assicurazione comprende gli infortuni conseguenti a o derivanti da:

- assideramento o congelamento;
- folgorazioni;
- colpi di sole, di calore e di freddo;
- ubriachezza;
- eventi naturali;
- eventi sociopolitici, inclusi atti di terrorismo ed aggressioni compiute nei confronti dell'assicurato;
- enti catastrofali compresi terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine;
- guida di veicoli e natanti in genere, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida medesima;
- scariche elettriche e contatti con corrosivi;
- imprudenza, negligenza, colpa grave;
- vertigini, malori ed incoscienza;
- sforzi muscolari ed ernie traumatiche;
- rottura tendine di Achille;
- arenamento, naufragio, scomparsa del mezzo di trasporto;
- infezioni e malattie conseguenti a morsi di animali e punture di insetti.

## INFORTUNI: ESTENSIONI ALLA COPERTURA

Sono considerati infortuni anche:

- l'asfissia, purché non dipendente da malattia;
- gli avvelenamenti da ingestione o da assorbimento di sostanze e le lesioni da contatto con sostanze corrosive;
- l'annegamento;
- le ulteriori lesioni derivanti da interventi chirurgici o trattamenti medici resi necessari a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza;
- le infezioni derivanti in forma diretta ed esclusiva da infortuni.

L'assicurazione è inoltre estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, da insurrezioni e/o rivoluzioni. L'assicurazione vale per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero, in un paese sino ad allora in pace.

## INFORTUNI RISCHIO IN ITINERE

La polizza assicurativa è prestata anche per il rischio in itinere, ossia per gli infortuni che dovessero colpire gli Assicurati durante il tragitto dal luogo di residenza/domicilio/lavoro e dal luogo di studio/lavoro (es. Dipartimenti/ Biblioteche/Aule/Luoghi diversi ecc) al luogo di studio/lavoro o altro luogo di svolgimento di attività istituzionali (es. Aziende, Enti Pubblici/Privati, Cantieri ecc....) e viceversa; da un luogo di svolgimento di attività istituzionali a un altro luogo di svolgimento di attività istituzionali e viceversa (in caso di attività in più sedi) e da un luogo di studio a un altro luogo di studio e viceversa, purchè tali infortuni avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso per via ordinaria e con mezzi di locomozione (privati o pubblici) prima o dopo l'orario di inizio e cessazione delle attività. Tale estensione è attiva per tutte le categorie assicurate ad eccezione dei dipendenti della contraente.

# INFORTUNI

## RISCHIO AERONAUTICO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli, elicotteri e aeromobili gestiti da chiunque eserciti, tranne che da aeroclub. Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa fanno parte del rischio del volo.

In caso di infortunio - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di:

- € 10.000.000 nel caso gli assicurati viaggino a bordo di aeromobili di linea
- € 10.000.000 nel caso gli assicurati non viaggino a bordo di aeromobili di linea

L'assicurazione è estesa anche agli infortuni che il Rettore dell'Ente subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli, elicotteri e aeromobili gestiti da chiunque eserciti, tranne che da aeroclub. Salvi i limiti sopraindicati, resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di:

- € 1.420.000 per morte
- € 1.420.000 per invalidità permanente.



# INFORTUNI MASSIMALI, GARANZIE

- Massimale per morte € 620.000 - qualora l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.
- Massimale per invalidità permanente € 620.000 - se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro 2 (due) anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente applicando la tabella delle percentuali di invalidità permanente prevista all'allegato 1 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124\_e successive modifiche intervenute fino alla data di stipula del presente contratto. Nei casi di invalidità permanente pari o superiore al 60% verrà liquidata l'indennità pari all'intero massimale. La percentuale di invalidità permanente accertata sarà liquidata con l'applicazione di una franchigia relativa del 3%.
- Limitatamente al rischio morte e invalidità permanente, l'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali, incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, HIV ed Epatite, che si manifestano nel corso della validità del presente contratto e/o entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione della presente garanzia.

# INFORTUNI MASSIMALI, GARANZIE

- Rimborso spese mediche da infortunio € 10.000 a persona - in caso d'infortunio risarcibile a termini di polizza, sebbene l'infortunio non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborsa agli Assicurati per i quali tale garanzia è prevista, il costo delle cure mediche sostenute, fino alla concorrenza del limite di indennizzo.

Per cure mediche si intendono:

- spese ospedaliere o cliniche;
- onorari a medici e a chirurghi;
- accertamenti diagnostici, medico-legali ed esami di laboratorio;
- spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o ambulatorio;
- spese fisioterapeutiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie;
- spese sostenute per tickets.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente laddove tale garanzia viene prestata.

Le spese saranno liquidate a presentazione di fatture, notule, e simile documentazione, debitamente quietanzate. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'Assicurato.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, al cambio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato.

## INFORTUNI MASSIMALI, GARANZIE

- Rimborso spese per l'acquisto di lenti € 1.000 a persona - la Società rimborsa agli Assicurati le spese sostenute, rese necessarie da danno oculare che sia conseguenza diretta dell'infortunio (compresi soggetti già portatori) per l'acquisto di lenti (comprese quelle a contatto), sino alla concorrenza del limite di indennizzo sempreché la relativa spesa venga sostenuta entro 1(uno) anno dal giorno dell'infortunio. I costi relativi alla montatura sono esclusi dalla presente garanzia.
- Rimborso spese odontoiatriche € 1.000 a persona - a integrazione di quanto stabilito nella estensione rimborso spese mediche, riguardante le protesi dentarie, è convenuto che il rimborso è riconosciuto limitatamente alla prima protesi, sino alla concorrenza del limite d'indennizzo, purché la protesi venga applicata entro 1 (uno) anno dal giorno dell'infortunio.
- Rimborso spese di trasporto a carattere sanitario € 5.000 per sinistro

## INFORTUNI MASSIMALI, GARANZIE

- Danno estetico € 10.000 a persona - in caso d'infortunio indennizzabile a termini di polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, la Società rimborsa sino alla concorrenza del limite di indennizzo le spese effettivamente sostenute per cure e applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica, effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, purché sostenute entro 2 (due) anni dal giorno dell'infortunio e non oltre 1 (uno) anno della scadenza del contratto. Per danno estetico s'intende la deturpazione obiettivamente constatabile.
- Rimpatrio salma € 2.500 a persona - In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà agli eredi legittimi o agli aventi diritto, le spese sostenute per il rientro della salma nel Comune di residenza dell'Assicurato deceduto, sino alla concorrenza del limite di indennizzo, valido in Italia e all'estero.
- Rimpatrio sanitario € 5.000 per sinistro

## **INFORTUNI: VALIDITA' TERRITORIALE**

- L'assicurazione è valida in tutto il mondo

# INFORTUNI: DANNI ESCLUSI

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:

- guida di mezzi aerei e subacquei e guida di veicoli e natanti in genere per cui l'assicurato non sia regolarmente abilitato;
- abuso di psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- pratica professionistica di qualsiasi sport.

Sono altresì esclusi gli infortuni verificatisi in occasione di:

- delitti dolosi, tentati o compiuti dall'assicurato;
- guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione (salvo quanto previsto dalla garanzia rischio guerra);
- trasmutazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; tale esclusione non si applica agli infortuni conseguenti all'utilizzo di apparecchiature scientifiche, di diagnosi e di cura

salvo che l'assicurato provi che l'infortunio non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Sono escluse dall'assicurazione le persone affette dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, psicosi in genere.

## COSA SI DEVE FARE IN CASO DI INFORTUNIO?

Con riferimento alle modalità di comunicazione dell'Infortunio, si rinvia al documento denominato «Procedura di comunicazione Infortunio», pubblicato nello spazio dedicato alle Assicurazioni.

Per ogni informazione di dettaglio, si comunicano i seguenti contatti:

- Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale- Area Sistema Assicurazioni di Ateneo
- [assicurazioni@unito.it](mailto:assicurazioni@unito.it)
- Tel. 0116704260-4262-4230